

Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde
21.10.2013

INFORTUNI IN FORMAZIONE

di Pierpaolo Masciocchi

Quesito:

Un infortunio occorso ad un discente durante una prova pratica presso la sede di un ente di formazione, come per esempio esercitazione sull'uso degli estintori durante un corso antincendio, oppure esercitazione durante l'uso del carrello elevatore in un corso per mulettisti, si identifica comunque come infortunio sul lavoro? Immaginando di sì, dove può arrivare la responsabilità del datore di lavoro del discente premettendo che l'ente di formazione ha applicato tutto quanto richiesto dalla normativa per eseguire l'esercitazione in modo sicuro?

Risposta:

La fattispecie posta all'attenzione è certamente ascrivibile alla tipologia dell'infortunio sul lavoro per il quale è, in via generale, configurabile la responsabilità da parte del datore di lavoro. Essa viene meno solo in caso di dolo ovvero di rischio elettivo del lavoratore. La responsabilità datoriale per le ipotesi di infortunio sul lavoro è riconosciuta in virtù del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, sia del ruolo di "garante" che la vigente normativa prevenzionale affida a tale soggetto, sia delle prescrizioni stabilite dall'art. 2087 del c.c. atte a prescrivere l'incondizionata tutela psico-fisica dei propri dipendenti. Si evidenzia, in proposito, che tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di assicurare i propri dipendenti e i lavoratori c.d. "parasubordinati" che potrebbero incorrere in infortuni e contrarre malattie causati dall'attività lavorativa svolta. Si precisa che l'assicurazione serve a sollevare il datore di lavoro da ogni responsabilità civile, ma solo se quest'ultimo ha assolto a tutti gli obblighi connessi alla prevenzione e igiene sul lavoro. Il perimetro di applicazione della copertura assicurativa riguarda anche i casi previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 38/2000 che ha introdotto l'infortunio in itinere.